

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione semplificata

di Sandro Cerato

L'operazione di **fusione** tra società è regolata dagli **articoli 2501** e seguenti del codice civile, in cui sono contenute le regole sottostanti all'operazione stessa, che deve essere proposta all'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo. In linea generale, è possibile scomporre l'operazione in **quattro fasi**:

- fase **progettuale**, di competenza del Cda, composta dalla predisposizione del progetto di fusione con i relativi allegati (relazione degli amministratori, relazione degli esperti, situazione patrimoniale, eccetera);
- fase **deliberativa**, di competenza dell'assemblea dei soci, che si sostanzia in una modifica dello statuto da deliberare in sede straordinaria;
- fase **oppositiva**, a favore dei creditori che si ritengono danneggiati a seguito dell'operazione di fusione;
- fase **costitutiva**, a seguito della quale la fusione ha effetto, che avviene con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro imprese.

Nell'ambito delle possibili fusioni, l'**articolo 2505 cod. civ.** prevede una particolare forma di fusione per incorporazione in presenza di una **partecipazione totalitaria** della società incorporante nella società incorporata. In tale situazione, è evidente che non sussiste il rapporto di cambio, con conseguente inutilità di alcune indicazioni nel progetto di fusione relative a tale rapporto, nonché della relazione degli amministratori (quale documento dedicato in gran parte all'illustrazione del rapporto di cambio) e di quella degli esperti (per gli stessi motivi).

Le massime del Notariato che si sono espresse evidenziano che il controllo totalitario deve **sussistere** al momento dell'atto di fusione, ragion per cui si può iniziare un processo di fusione anche senza il controllo totalitario, fermo restando che si tratta di una fusione sottoposta a condizione **“sospensiva”**, e quindi se poi vi sono delle difficoltà ad acquisire la partecipazione totalitaria l'operazione potrebbe essere compromessa o comunque si dovrebbe fare marcia indietro e **modificare i documenti**, con tutto ciò che ne consegue. In particolare, la **massima n. 22 del Consiglio notarile di Milano** ha evidenziato che nella fusione semplificata non è tecnicamente possibile variare il valore della partecipazione dei soci, ragion per cui viene meno la necessità dei documenti a presidio del concambio.

Il successivo **articolo 2505-bis cod. civ.** contempla un'ulteriore fattispecie di fusione semplificata anche in presenza di una partecipazione non totalitaria, ma almeno del **90%** (anche in questo caso presupposto che deve sussistere al momento dell'atto di fusione). In tale

ipotesi, come evidenziato nella **massima del Consiglio Notarile di Milano n. 58**, non si applicano gli articoli 2501-*quater* (situazione patrimoniale), 2501-*quinques* (relazione degli amministratori), 2501-*sexies* (relazione degli esperti) e 2501-*septies* (deposito atti).

Tuttavia, poiché in tale ipotesi sussiste la necessità di tutelare una minoranza (10%), l'articolo 2505-*bis* prevede che in capo a coloro che non intendano aderire alla fusione sia garantito il **diritto di recesso**, con l'acquisto delle loro quote da parte della società incorporante che detiene il 90%. Pertanto, è previsto che nel progetto di fusione siano stabiliti modalità e termini per l'esercizio di tale diritto. Si osservi, peraltro, che tale recesso potrebbe essere **conveniente**, alla luce della considerazione che gli articoli 2437 (per le Spa) e 2473 (per le Srl) prevedono la valutazione della quota del recedente a **valore di mercato**.